

REGOLAMENTO (CE) N. 1329/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine e in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/96 ⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che per continuare a soddisfare il fabbisogno di queste regioni ultraperiferiche in prodotti del settore delle carni bovine occorre fissare i quantitativi suddetti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a

decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 12. 3. 1996, pag. 8.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	3 500
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	2 500*

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	1 150	630

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	200	685

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.